

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. a) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N.50 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI MATERIALE MEDICO SANITARIO TOKYO 2020

CIG*

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'art. 12, comma 2, lett. a) del D.lgs. 23 luglio 1999, n.242 e s.m.i., di riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);

VISTO lo Statuto dell'Ente attualmente in vigore, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n.1647 del 2 ottobre 2019 e con DPCM del 10 gennaio 2020;

CONSIDERATO che il Decreto Legge n. 5 del 29 gennaio 2021 "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)", ha sancito l'autonomia funzionale del CONI;

VISTO che, con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 51 del 23 febbraio 2021 il Segretario Generale del CONI è stato nominato RUP ai sensi dell'art.31 del D.lgs. n. 50/2016 ed in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 241/1990 e che allo stesso è stato conferito il potere di impegnare risorse finanziarie/compiere atti/stipulare contratti che comportino una spesa inferiore ad € 40.000,00 per singolo atto o contratto;

VISTO l'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "D.Lgs. 50/2016");

CONSIDERATA la necessità rappresentata dall' Area Sport e PO di procedere con la fornitura di materiale medico sanitario da utilizzare per gli atleti olimpici che prenderanno parte ai Giochi Olimpici Tokyo 2020;

PRESO ATTO che sussistono i presupposti per procedere con affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria

DISPONE:

l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, per l'acquisto di materiale medico sanitario alla farmacia Trombetta snc , P.IVA 11206031004, per un importo complessivo di € 31.449,00 oltre IVA e, data l'esiguità dell'importo contrattuale, si ritiene opportuno derogare all'obbligo di costituzione della Garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad Euro 0.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa fattura.

L'affidatario dovrà dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

* Il CIG sarà richiesto successivamente tenuto conto dell'interruzione servizi ANAC dal 3 maggio 2021 ([News \(anticorruzione.it\)](https://www.anticorruzione.it))

In considerazione dell'estrema urgenza del servizio, visto altresì quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (*"è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura"*), l'affidamento si intenderà immediatamente esecutivo nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, tuttavia diventerà efficace a seguito all'esito positivo di tale verifica.

Il pagamento è condizionato all'esito positivo di tali verifiche; in caso di esito negativo il CONI procederà alla revoca dell'affidamento, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite.

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Carlo Mornati, nella sua qualità di RUP ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016.

II SEGRETARIO GENERALE
CARLO MORNATI